



STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione pro beatificazione frate Luigi Bordino", di seguito detta Associazione.

L'Associazione

- persegue unicamente finalità formativa e culturale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – via Cottolengo 14, Torino, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Torino, via Cottolengo, n.14.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 – Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 – Principi Generali

A. L'Associazione postula i seguenti principi ispiratori:

- La fiducia incondizionata nella Divina Provvidenza;



- La gratuità del dono;
- La carità cristiana e la solidarietà umana

B. Le finalità che l'Associazione si prefigge sono:

- Promuovere qualsiasi iniziativa, approvata dal Consiglio direttivo, finalizzata a stimolare e diffondere lo spirito ed il carisma di San Giuseppe Benedetto Cottolengo;
- Promuovere iniziative religiose, culturali e sociali, anche quale impresa editrice di pubblicazioni periodiche riferite alla figura del Venerabile frate Luigi Bordino, senza fini di lucro;
- La formazione tramite incontri mirati per i devoti di frate Luigi Bordino;
- Promuovere iniziative per raccogliere fondi da destinare alla postulazione

Art. 5 – Soci

Fanno parte dell'Associazione:

- i fondatori;
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente, presentino domanda al Consiglio Direttivo e versino le quote associative come determinate dall'Assemblea;
- le persone giuridiche o gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione, le quali dichiarino di essere estranee da qualsiasi attività illecita, sono considerate soci sostenitori senza diritto di voto in assemblea.

Sono soci pertanto le persone fisiche che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è cedibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);



- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istruzione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art.7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termini;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo;
- comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione;

Art.8 – Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo



Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alla finalità previste nell'atto costitutivo o nello Statuto.

Art.9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art.10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

il presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'Associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;



- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 18;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 11 – Consiglio direttivo

L'Assemblea elegge il comitato che è composto da 5 membri.

Almeno una volta ogni 4 mesi il comitato deve riunirsi.

Il presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei soci. In questo caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente e il suo Vicario;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicario del Presidente oppure dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di associazione.



Art.13 - Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci ;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di Febbraio.
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale
- può essere nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, oppure all'esterno dello stesso. In tal caso non ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.14 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.15 – Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate dal Consiglio Direttivo nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art.16 – Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.



Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.17 – Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. L'Assemblea deve essere convocata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.18 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modificazione allo Statuto e dell'Atto Costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento interno della Associazione, che sarà messa a disposizione di ciascun socio